
INAF



ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
NATIONAL INSTITUTE FOR ASTROPHYSICS

Osservatorio Astronomico di Roma
Ufficio tecnico e Servizio gestione gare d'appalto

Allegato 7

I.N.A.F. OSSERVATORIO ASTRONOMIC DI ROMA
Sede di Monte Porzio Catone
Via Frascati, 33 – 00078 Monte Porzio Catone (Roma)

Contratto per l'appalto del servizio di manutenzione dei presidi antincendio degli immobili dell'INAF – OSSERVATORIO ASTRONOMIC DI ROMA – Sede di Monteporzio Catone e Campo Imperatore – per il periodo di 2 (due) anni, eventualmente prorogabile per ulteriori 12 (dodici) mesi - CIG Z071E73074

TRA

l'INAF – OSSERVATORIO ASTRONOMIC DI ROMA, con sede in Monteporzio Catone (RM), Via Frascati, 33, C.F. 97220210583, P. IVA 06895721006, nella persona del Direttore, Dott. Fabrizio Fiore, nato a Roma (RM), il 01/12/1959, C.F. FRIFRZ59T01H501N, domiciliato per la carica presso la sede dell'Osservatorio Astronomico di Roma, struttura di ricerca dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) sita in Monteporzio Catone (RM), in Via Frascati n. 33;

E

l'Impresa BLITZ ANTINCENDIO s.r.l., con sede legale in Roma, Via di Torre Spaccata, 224/A, C.F.07333290588 P. IVA 01750131003, nella persona del Legale Rappresentante, Sig.ra Giuliani Patrizia, nata a Velletri (RM), il 21/01/1952, C.F. GLNPRZ52A61L719K, residente a Roma Via Casilina, 95.

Premesso che

con Determinazione a contrarre n. 147/17 del 18 maggio 2017 l'Osservatorio ha indetto una procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'appalto del servizio di revisione e manutenzione dei presidi antincendio degli immobili dell'INAF – Osservatorio Astronomico di Roma, sedi di Monte Porzio Catone (RM) e di Campo Imperatore, per la durata di 2 (due) anni, più 12 (dodici) mesi di eventuale proroga, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ex art. 95. co. 4 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, per un importo a base di gara pari a € 20.000,00 (euro ventimila,00), IVA esclusa, più oneri relativi all'attuazione dei Piani di sicurezza, non soggetti a ribasso, per un importo pari a € 0,00 (euro zero,00);



con verbale n. 1 del 22/06/2017 la Commissione di gara ha redatto la graduatoria di merito disponendo l'aggiudicazione provvisoria a favore dell'Impresa Blitz Antincendio s.r.l., prima classificata;

con Determinazione n. 188 del 03 luglio 2017 il Direttore ha approvato la graduatoria di merito disponendo l'aggiudicazione definitiva a favore dell'Impresa Blitz Antincendio s.r.l.;

stante l'urgenza dell'affidamento del servizio, si procede alla stipula del presente contratto in pendenza delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, dichiarato in sede di gara dall'Impresa appaltatrice, ai sensi dell'art.32 co. 10 del D. Lgs. 50 del 2016;

in caso di esito negativo delle predette verifiche si darà luogo a recesso dal presente contratto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.

Art. 1. CONTENUTO DEL CONTRATTO

Costituiscono parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegati: a) il Capitolato tecnico di gara e relativi allegati (Allegato 1); b) il DUVRI (Allegato 2); c) l'offerta tecnica dell'Impresa Blitz Antincendio s.r.l., in formato elettronico; d) l'offerta economica dell'Impresa Blitz Antincendio s.r.l., in formato elettronico; e) il documento di stipula della RdO, in formato elettronico, inviato attraverso la piattaforma informatica del MEPA.

Art. 2. OGGETTO

L'Impresa si obbliga ad eseguire il servizio di revisione e manutenzione periodica dei presidi antincendio in uso presso gli immobili di pertinenza dell'Osservatorio Astronomico di Roma, siti a Monteporzio Catone (RM) Via Frascati n. 33 e in Assergi - Campo Imperatore (AQ), secondo le specifiche tecniche e le modalità descritte nel capitolato tecnico e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara dall'Impresa appaltatrice e, in ogni caso, conformemente alle prescrizioni normative vigenti e alle regole di buona tecnica.

Il codice "CIG" attribuito dall'ANAC in sede di gara e da utilizzare ai fini di quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, è il seguente: Z071E73074.

Art. 3. DURATA.

La durata del contratto è stabilita in 2 (due) anni a decorrere dal primo giorno successivo alla data del documento di stipula della RdO (contratto), dal 01/07/2017 al 30/06/2019.

Il contratto potrà essere prorogato tacitamente per un periodo complessivamente non superiore a 12 (dodici) mesi, come previsto all'art. 4 (Proroga del contratto) dell'invito a gara, alle medesime condizioni economiche e contrattuali.

In caso di disdetta, da inviarsi a mezzo racc. A.R. o pec, sarà dovuto un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza contrattuale.

Art. 4. CAUZIONE

A garanzia del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, l'Impresa appaltatrice ha depositato, in favore dell'Osservatorio, la cauzione definitiva mediante polizza assicurativa n. 40010291009667



del 07.07.2017 emessa da TUA ASSICURAZIONI SPA, per l'importo di € 989,00 (euro novecentoottantanove/00) pari al 5,00% dell'importo del contratto.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell'Osservatorio.

Art. 5. NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO.

1. Tutte le spese relative all'acquisto dei materiali occorrenti al servizio di revisione e manutenzione dei presidi antincendio sono a carico della Ditta Blitz Antincendio s.r.l.
2. L'Osservatorio resta esonerato da qualsiasi obbligo e da responsabilità connesse all'uso improprio di prodotti non a norma.

CORRISPETTIVO E PAGAMENTI

1. Il corrispettivo contrattuale totale per il servizio indicato all'art. 2, per tutta la durata prevista all'art. 3, è pari ad **Euro 19.200,00 (diconsi Euro diciannovemiladuecento/00.) I.V.A. esclusa** più gli oneri a carico dell'Impresa aggiudicatrice, relativi all'attuazione dei Piani di sicurezza, per un importo pari a € 0,00 (euro zero,00).
2. Il prezzo annuale del servizio reso per le due Sedi dell'INAF-O.A.R. è di Euro **9.600,00 (novemilaseicento/00) I.V.A. esclusa.**
3. Non è dovuta alcuna anticipazione.
4. Il pagamento del servizio sarà effettuato a seguito di emissione di fattura con cadenza annuale per un numero di due rate complessive. Il pagamento delle somme dovute annualmente è subordinato all'emissione, da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, individuato ai sensi dell'art. 111 co. 2 nella persona del sig Simone Mattana, della nota di regolare esecuzione dei servizi oggetto del presente atto.
5. Con riferimento al D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e al successivo D.lgs. n. 192/2012, recante norme per uniformare la disciplina vigente negli Stati dell'Unione Europea sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, il termine di decorrenza automatica degli interessi moratori di cui all'art. 1 del D.Lgs. 192/2012 e seguenti, è previsto in 30 giorni dal ricevimento della fattura che potrà essere emessa solo a seguito dell'avvenuta consegna della nota di regolare esecuzione.
6. In caso di ritardo nel pagamento, rispetto a quanto stabilito nel comma precedente, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui alla L. 192 del 09/11/2012.
7. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento, trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, spettano all'appaltatore gli interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso applicato dalla Banca Centrale Europea in vigore all'inizio del semestre maggiorato dell'8%, senza che sia necessaria la costituzione in mora. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare pubblica nella Gazzetta Ufficiale il tasso d'interesse applicato dalla BCE.
8. Le disposizioni di cui sopra sono aggiornate con quanto disposto dalla L. 192 del 09/11/2012.
9. All'appaltatore non sono dovuti interessi legali e moratori, nel caso in cui la Stazione Appaltante non provveda all'erogazione dei certificati di pagamento nei termini stabiliti, per cause imputabili all'appaltatore (irregolarità del DURC, mancato pagamento ai subappaltatori, altro...).



Art. 6. SICUREZZA SUL LAVORO

1. L'impresa è tenuta ad operare nel pieno rispetto in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) e pertanto nell'esecuzione della prestazione, provvederà ad adottare tutte le cautele e i provvedimenti necessari per garantire l'incolumità delle persone addette all'esecuzione della prestazione contrattuale e quella dei terzi.
2. L'impresa è tenuta altresì, all'osservanza di tutte le misure indicate nell'ambito del D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza) predisposto dall'INAF Osservatorio Astronomico di Roma ed allegato al presente contratto in modo da costituirne parte integrante in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.
3. L'impresa, inoltre, entro 5 (cinque) giorni dall'aggiudicazione dell'appalto e comunque prima dell'inizio delle attività, dovrà predisporre e consegnare all'ente il piano operativo di sicurezza (POS), nel quale verranno riportate le scelte operate e le responsabilità assunte dall'impresa stessa nell'organizzazione della specifica attività.

Art. 7. PENALI.

1. Il servizio si considera iniziato il 1 luglio 2017 e avrà termine il 30 giugno 2019; alla scadenza potrà essere rinnovato, secondo le disposizioni previste dalla Legge. In caso di rescissione e di mancato rinnovo del contratto, l'impresa non potrà rivendicare alcun diritto d'indennità.
2. Qualora nell'esecuzione del servizio di revisione e manutenzione dei presidi antincendio si verificano delle inadempienze e l'impresa appaltatrice, avutane avviso scritto, non provveda con prontezza (entro 10 giorni), il committente avrà la facoltà di applicare una penale pari al 5% dell'importo del servizio non reso, e ciò senza pregiudizio di risarcimento delle spese che l'Osservatorio stesso dovesse incontrare per sopperire in altro modo alle deficienze riscontrate.
3. Le penalità e le spese di cui al comma precedente, saranno detratte dalla quota dovuta per il mese in corso.
4. Qualora le inadempienze dovessero ripetersi frequentemente, il committente nella persona del Direttore dell'esecuzione o del RUP potrà, a suo insindacabile giudizio, proporre al direttore di risolvere in ogni tempo il contratto, previo avviso scritto alla Ditta appaltatrice. In tal caso il committente corrisponderà all'impresa il prezzo contrattuale per le prestazioni relative al servizio di revisione e manutenzione dei presidi antincendio effettuate fino al giorno della risoluzione, deducendo le penalità e le spese da porsi a suo carico agli effetti del presente contratto.
5. L'INAF OAR potrà risolvere il contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 Codice civile per fatto e colpa dell'Impresa, con incameramento dell'intero importo cauzionale e salva la risarcibilità del danno ulteriore, qualora siano riscontrati almeno cinque casi di inadempienze di cui ai predetti punti. Oltre all'applicazione delle penali, verrà ovviamente scomputato dal corrispettivo l'importo corrispondente alla mancata esecuzione dell'obbligazione. Il pagamento delle penali suddette non esime l'Impresa dall'esatto adempimento di tutte le obbligazioni previste nel presente contratto, potendo pertanto l'INAF OAR - in aggiunta all'applicazione delle penali - sollevare l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 Codice civile e rifiutare il pagamento delle prestazioni non esattamente adempiute. Per l'applicazione delle penali, qualora l'Impresa non provveda a pagare la relativa nota di debito (fuori regime IVA) entro trenta giorni dalla sua emissione, l'INAF OAR potrà compensare l'importo delle penali medesime con i debiti verso l'Impresa.

Art. 8. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.



1. Il Committente ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata o pec con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione, la sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008 e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione del servizio da parte dell'impresa senza giustificato motivo;
- f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto, allo scopo dell'opera e non a norma;
- h) proposta motivata del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- l) perdita, da parte dell'impresa, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali ad esempio il fallimento, irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari, nonché irregolarità contributiva che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. L'impresa è sempre tenuta al risarcimento dei danni.

Art. 9. RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE.

L'impresa assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando il Committente da ogni responsabilità al riguardo.

L'impresa ai sensi dell'art. 103 co. 7 del D. Lgs. 50/2016 ha costituito una polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi, comprensiva dell'estensione di danni da incendio, per un massimale pari ad euro 1.000.000,00 per sinistro, persona e/o cose. La predetta polizza, n. 102974919 emessa in data 22.04.2014 dalla società GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, con effetto dal 01/07/2017 al 30/06/2019 e costituisce parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegata. La polizza dovrà essere rinnovata per un ulteriore anno qualora, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del presente contratto, il servizio venga prorogato per ulteriori dodici mesi.

Art. 10. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA.

1. L'impresa è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

2. L'impresa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla vigente normativa antimafia.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Committente effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria.

4. Gli operai dipendono, secondo quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, dalla Ditta appaltatrice e non hanno, né potranno pretendere di avere, nessun rapporto diretto o indiretto con il Committente. La Ditta appaltatrice dovrà comunque garantire che risultino di pieno gradimento dell'amministrazione anche sotto il profilo della sicurezza.

**Art. 11. ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA.**

1. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e della normativa vigente in materia di antimafia si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla già richiamata certificazione camerale.

Art. 12. SUBAPPALTO.

1. Il contratto non può essere ceduto o affidato in subappalto, a pena di nullità.

Art. 13. OBBLIGHI DELL'IMPRESA RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Impresa si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Art. 14. CONTROVERSIE.

Eventuali controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di accordo bonario e di transazione ai sensi rispettivamente degli articoli 205, 206 e 208 del decreto legislativo n. 50 del 2016, qualora non risolte, saranno deferite all'Autorità giudiziaria competente per territorio in cui ha sede la Stazione appaltante con esclusione della competenza arbitrale.

Art. 15. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

1. Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Disciplinare di gara si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 16. SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE.

1. Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata in forma elettronica. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso da una delle due parti. Tutte le spese inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.) saranno a totale carico dell'impresa senza diritto di rivalsa.

Il presente atto redatto in forma privata, composto di n. 16 (sedici) articoli e delle premesse che ne fanno parte integrante, redatto su sei intere pagine e della quarta fin qui, è stato letto dalle parti che l'hanno ritenuto conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Per l'Amministrazione

Il Direttore dell'I.N.AF. -Osservatorio

Astronomico di Roma

Dr. Fabrizio Fiore

Per l'Impresa

Il Legale Rappresentante.

della Blitz Antincendio s.r.l.

Sig. ra Giuliani Patrizia



- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, secondo comma, del codice civile, le Parti approvano espressamente dopo apposita rilettura, i seguenti articoli del presente contratto: art. 2, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 12, art. 13, art. 15 e art. 16.

*Il Direttore dell'I.N.AF. -Osservatorio
Astronomico di Roma
Dr. Fabrizio Fiore*

*Il Legale rappresentante
della Blitz Antincendio s.r.l.
Sig. ra Giuliani Patrizia*

